REGOLAMENTO
PER LE VERIFICHE DI IMPIANTI DI MESSA A TERRA

04	29.07.2024	Modifica a seguito della verifica Accredia del 24 e 25 giugno 2024 - § 5.2			
03	03.04.2023	Modifica a seguito dell'estensione accreditamento area 3			
02	15.11.2021	Modifica a seguito verifica Accredia del 12-13/10/2021 modificato §5.1.1; con l'occasione sistemati alcuni refusi §5.2 e al §6.3			
01	28.10.2020	Modifica a seguito esame documentale Accredia Prot. DC2020PDS143			
00	05.02.2018	Prima Emissione			
Revisione	**Data**	**Descrizione**	**Redatto**	**Verificato**	**Approvato**

Sede Legale: Piazza R . Casimiri 20 - 00199 R oma
Tel: +39.0668192601 - Fax:+39.0668192601 -
PEC: dfsasrl@legalmail.it - web: www.dfsa.it
C.F. e P.IVA: 11034351004

Indice

1. PRESENTAZIONE DI DFSA S.R.L. 3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 3
3. TERMINI E DEFINIZIONI 3
4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO 5
5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE 5
5.1.1 – PERIODICA: 6
5.1.2 - STRAORDINARIA: 7
5.2 VERBALI DI ISPEZIONE E RISULTATI DELLA VERIFICA 7
20 giorni dalla data dell'avvenuta verifica. 8
5.3 USO DEL VERBALE 8
6. RESPONSABILITÀ 8
7. RISERVATEZZA 9
8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 9
9. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE 10
10. RECLAMI 10
11. RICORSI 10
12. FORO COMPETENTE 11

1. PRESENTAZIONE DI DFSA S.R.L.

DFSA S.R.L. è una società a responsabilità limitata che presta servizi di ispezione secondo il DPR 462/01 e s.m.i.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da DFSA S.R.L. (Organismo abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico) per l'espletamento del servizio di esecuzione di verifiche periodiche e straordinarie di cui al DPR 462/01 su impianti elettrici di messa a terra per l'area 1 – 2 – 3 (dispositivi di protezione contro i fulmini, impianti di terra in sistemi elettrici a tensione fino a 1000V, impianti di terra in sistemi elettrici a tensione >1000V).

Le suddette verifiche sono ispezioni dirette a controllare le condizioni di sicurezza degli impianti. In particolare, secondo il DPR 462/01, art.1, comma 1, le ispezioni eseguite da DFSA srl sono le seguenti:

- verifica delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- verifica impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V
- verifica impianti di messa a terra di impianti alimentati > 1000V

Le verifiche possono essere:

- periodiche (DPR 462/01 artt. 4 e 6);
- straordinarie (DPR 462/01 art.7).

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del contratto tra DFSA S.R.L. e il Committente.

DFSA S.R.L. non svolge:

- attività di consulenza per la progettazione, installazione, manutenzione, consulenza su impianti elettrici;
- attività di progettazione, produzione, installazione che possano pregiudicare la trasparenza, imparzialità, obiettività, riservatezza del processo di valutazione della conformità;
- non attua né è sottoposta a pressioni finanziarie o condizioni indebite di altra natura che possano pregiudicarne l'imparzialità.

I clienti possono richiedere una copia del presente regolamento all'organismo DFSA S.r.l.
Il presente Regolamento viene applicato in maniera imparziale a tutti i clienti che richiedono i servizi di ispezione ed è disponibile in copia sul sito www.dfsa.it.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Nell'ambito del presente Regolamento vengono utilizzati i seguenti termini:

VERIFICA PERIODICA: Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti a uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI CEI. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.

MANUTENZIONE ORDINARIA DELL' IMPIANTO DI TERRA: Regime di controllo degli impianti elettrici e degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche introdotto dal D.lgs. 81/08. Che può essere eseguito dall'elettricista di fiducia o da personale avente

caratteristica PEI (Persona istruita). I risultati della regolare manutenzione devono essere riportati su apposito registro a disposizione delle autorità ispettive (art. 86 del D.lgs 81/08 punto 3). I controlli ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 81/08 non sostituiscono le verifiche ai sensi del DPR 462/01.

VERIFICA STRAORDINARIA: Le verifiche straordinarie sono effettuate dall'ASL o dagli organismi individuati dal Ministero delle attività produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea UNI CEI. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di: esito negativo della verifica periodica, modifica sostanziale dell'impianto, richiesta del datore del lavoro.

IMPIANTO DI TERRA: è la parte dell'impianto elettrico che si occupa di evitare che una persona possa rimanere folgorata a causa di un guasto dell'impianto. L'impianto di terra è costituito dai dispersori (picchetti), dai conduttori di protezione (i cavi giallo-verdi che si trovano nelle prese di corrente) e dal differenziale (o salvavita).

DISPERSORI: L'impianto disperdente è l'insieme dei dispositivi che hanno lo scopo di convogliare verso il terreno le correnti di guasto di un impianto elettrico. Possono essere i classici picchetti in acciaio zincato di varie altezze, possono essere le corde in rame nude a contatto col terreno o i ferri delle armature delle fondamenta.

INTERRUTTORE DIFFERENZIALE: Il suo compito principale è quello di interrompere la corrente ed interviene solo quando una parte di corrente si disperde nel terreno. Se la massa metallica non è connessa al terreno tramite il sistema disperdente non ci sarà questo flusso di corrente e il differenziale non interverrà finché una persona non toccherà la massa metallica. A quel punto il differenziale interromperà la corrente salvando la persona.

CONDUTTORE DI TERRA: Il conduttore di terra collega una parte dell'impianto che deve essere messo a terra a un dispersore ovvero collega tra loro più dispersori. Può essere collocato al di fuori del terreno o interrato nel terreno purché da esso isolato.

CONDUTTORI DI PROTEZIONE: conduttore prescritto per alcune misure di protezione contro i contatti indiretti per il collegamento di alcune delle seguenti parti: masse, masse estranee, collettore (o nodo) principale di terra, dispersore, punto di terra della sorgente o neutro artificiale; e il conduttore di terra.

CONDUTTORI EQUIPOTENZIALI: conduttore che mette le diverse masse e masse estranee allo stesso potenziale.

COLLETTORE: elemento che raccoglie, collegandoli tra loro, il dispersore, i conduttori di protezione, compresi i conduttori equipotenziali e di terra.

PIATTAFORME O RETI EQUIPOTENZIALI: costituiscono estesi riferimenti di potenziale. Esse vanno collegate al dispersore in un unico punto e non devono mai essere interessate da correnti estranee al sistema metallicamente connesso con esse.

PERSONA COMPETENTE: Persona, opportunamente addestrata e qualificata grazie alla sua conoscenza ed esperienza pratica, e provvista delle istruzioni necessarie per metterla in condizione di svolgere in sicurezza il lavoro richiesto.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA': È un documento che deve essere rilasciato dalla ditta installatrice degli impianti elettrici alla conclusione dell'installazione dell'impianto e dopo averlo collaudato. L'installatore garantisce che l'impianto elettrico è fatto a regola d'arte e conforme alle normative vigenti e se ne prende la responsabilità del funzionamento e della correttezza dell'esecuzione a vita. Per ogni altra terminologia usata nel presente Regolamento, si fa riferimento ai documenti di riferimento di cui al successivo paragrafo 4.

Sede Legale: Piazza R . Casimiri 20 - 00199 R oma
Tel: +39.0668192601 - Fax:+39.0668192601 -
PEC: dfsasrl@legalmail.it - web: www.dfsa.it
C.F. e P.IVA: 11034351004

4. DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

Le principali disposizioni applicabili nell'ambito del presente Regolamento sono:

- DPR del 22 ottobre 2001 n.462 – Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- CEI 0-14 Guida all' applicazione del DPR 462/01 relativo alla semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi;
- CEI 64-14 Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori;
- Principali norme di sicurezza degli impianti di cui al DPR 462/01 (norme CEI);
- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di Organismi che effettuano attività ispettive";
- Disposizioni con forza di legge o a carattere di indirizzo emanate da Autorità pubbliche competenti (ad es. Circolari Ministeriali);
- Regolamento ACCREDIA RG-01 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di certificazione, ispezione, verifica e convalida – Parte Generale;
- Regolamento ACCREDIA RG-01-04 "Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di ispezione;
- Regolamento ACCREDIA RG-09 – Regolamento per l'utilizzo del Marchio ACCREDIA
- ILAC P10:07 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
- ILAC P15:05 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro;
- DPR 151/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.
- Altre norme UNI, EN specifiche di riferimento e relative Linee Guida.

5. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE

Per l'attivazione del servizio di ispezione il richiedente deve inviare compilata in ogni sua parte la richiesta di verifica.
Tale richiesta viene presa in carico dall' Ufficio Amministrativo che ne effettua il riesame.
In tale documento il cliente deve in generale riportare:

- Identificazione dell'impianto da sottoporre ad ispezione;
- Il tipo di verifica richiesta (impianti di messa a terra, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche);
- Il tipo di alimentazione dall'ente distributore;
- La potenza e la superficie dell'attività lavorativa;
- Il tipo di attività lavorativa;
- Informazioni specifiche relative a particolari verifiche.

Per gli impianti di messa a terra di nuova acquisizione che non hanno ottemperato o sono in ritardo rispetto le scadenze di legge nella esecuzione delle VP, viene aperta una procedura di priorità che impone la esecuzione delle VP entro 10 gg. dalla loro acquisizione.
Tutti gli altri vengono inseriti in ordini di lavoro secondo le loro naturali scadenze di legge.

Il Cliente può accettare la proposta di assegnazione di incarico/contratto inviata da DFSA srl con apposizione di firma ed eventuale timbro. Il Cliente, sottoscrivendo il modulo accetta il presente Regolamento, gli importi relativi alle attività di ispezione e le condizioni economiche stabilite da DFSA S.r.l. nel Contratto stesso. L'offerta così controfirmata per accettazione dal cliente prende quindi la forma giuridica di contratto.

Al ricevimento del Contratto debitamente compilato e firmato, se permangono le condizioni riscontrate in sede di offerta, DFSA S.r.l. procede all'apertura dell'intervento (qualora dall'analisi dei documenti inviati emergano differenze rispetto ai dati forniti all'atto dell'offerta DFSA S.r.l. richiederà tutte le integrazioni o modifiche necessarie prima della sottoscrizione e del formale avvio dell'iter).

5.1. ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ISPEZIONE – LE VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE

DFSA S.r.l. pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o, per le verifiche straordinarie, ad eventuali accordi con il Cliente.
A seguito della stipula dell'assegnazione di incarico/contratto, sulla base del Registro degli ispettori qualificati, DFSA srl incarica il verificatore che eseguirà l'ispezione.
Prima di iniziare le attività, l'Ispettore prende contatti con il cliente per organizzare le ispezioni.
L'ispettore incaricato può essere ricusato dal cliente che ne deve giustificare i motivi in forma scritta, entro tre giorni dalla comunicazione del nominativo; DFSA S.r.l. valutate le argomentazioni potrà sostituire l'ispettore oppure confermarlo.
L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il richiedente concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e, nel caso di verifiche straordinarie, la raccolta dei documenti attestanti la conformità dei prodotti sostituiti.
Sulla base delle misure e della valutazione dello stato dei componenti dell'impianto, l'ispettore di DFSA srl può rilevare quanto segue:

Situazione	Azione conseguente	Esito della verifica
Assenza rilievi	-	Positivo
Presenza di Non conformità, ossia carenze tali da comportare pericoli in atto per la sicurezza delle persone	Comunicazione all'autorità competente. E devono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Negativo
Presenza di Osservazioni, ossia carenze che, singolarmente o nella loro complessità, non pregiudicano la sicurezza dell'impianto	Possono essere intrapresi interventi di adeguamento.	Positivo

5.1.1 – PERIODICA:

La verifica periodica viene condotta su un impianto ritenuto conforme alle disposizioni applicabili.
Le prove condotte durante la verifica periodica non devono, a causa della loro ripetizione, provocare un logorio o diminuire la sicurezza dell'impianto.
La verifica periodica deve essere svolta tenendo conto della legislazione.

Durante la verifica potrebbe essere necessario richiedere al tecnico in assistenza di interrompere la corrente elettrica per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni di ispezione. È responsabilità del tecnico ripristinare correttamente l'impianto al termine dell'intervento. Eventuali disservizi successivi non sono imputabili a DFSA srl in quanto l'interruzione della corrente è propedeutica all'esecuzione delle prove previste dalla verifica.
Le modalità generali di svolgimento dei controlli per la verifica degli impianti elettrici sono in accordo al Decreto del Presidente della Repubblica n° 462/01 del 22 ottobre 2001, alle norme CEI ivi richiamate ed a quanto di seguito descritto.
Le verifiche sono precedute da un esame della documentazione; l'esame della documentazione è volto ad accertare essenzialmente che essa sia completa, ossia soddisfi tutti i requisiti applicabili; inoltre la documentazione deve essere correlabile chiaramente all'impianto cui si riferisce. Sono accettabili anche copie fotostatiche della suddetta documentazione, purché

firmate e timbrate in originale dal cliente, il quale assume implicitamente la responsabilità della conservazione degli originali.
In ogni caso, le modalità particolari adottate da DFSA S.r.l. per l'esecuzione delle diverse tipologie di controlli previste nel suddetto DPR n° 462/01 sono precisate — ove ritenuto necessario a giudizio di DFSA S.r.l. — in apposite procedure operative interne; tali procedure di dettaglio sono visionabili su richiesta dal cliente, limitatamente al caso specifico di pertinenza. Il cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di DFSA S.r.l. incaricati dei controlli la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere i controlli con l'assistenza di personale preposto e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento degli stessi.

5.1.2 - STRAORDINARIA:

Le verifiche straordinarie sono effettuate a seguito di:

- esito negativo di precedente verifica periodica;

- modifiche sostanziali dell'impianto: è compito del datore di lavoro individuarle (per modifiche sostanziali degli impianti elettrici di messa a terra si intendono "quelle modifiche che in qualche modo coinvolgono l'impianto totalmente o nel punto di consegna");
- richiesta motivata da parte del Cliente.

Per le verifiche straordinarie commissionate a seguito della sostituzione di componenti dell'impianto, il cliente è tenuto a presentare, **prima dell'avvio dell'attività di verifica funzionale** la documentazione attestante la conformità componenti sostituiti secondo le normative vigenti. Tale documentazione viene verificata da DFSA S.r.l., che, in caso di anomalie richiede un'integrazione o comunque una revisione della stessa.
Esclusivamente a conclusione positiva dell'analisi documentale si procede allo svolgimento delle attività di verifica funzionale sull'impianto. Tali attività sono concordate dall'ispettore con il cliente, tenuto conto delle condizioni di installazione, uso e disponibilità dell'impianto stesso.
Qualora in occasione della verifica periodica si riscontrino modifiche all'impianto, si procede, una volta verificati i documenti relative alle suddette verifiche, ad effettuare una verifica straordinaria; tale verifica può, ove ne sussistano le condizioni, essere effettuata contestualmente alla verifica periodica.
Le prove effettuate in occasione delle verifiche straordinarie sono le stesse delle verifiche periodiche.
In caso di verifica periodica e straordinaria contestuale vengono effettuati tutti i controlli così come descritti per le singole verifiche.

5.2 VERBALI DI ISPEZIONE E RISULTATI DELLA VERIFICA

Al termine dell'ispezione, l'ispettore incaricato emette **il Verbale di Ispezione che trasmette alla Segreteria Amministrativa.**
Il verbale contiene i dati identificativi del cliente e l'identificazione e descrizione dell'impianto (oggetto sottoposto ad ispezione); l'anno di installazione, il progetto dell'impianto e la dichiarazione di conformità L. 46/90 o DM 37/08 ove richiesti; data di inizio e fine dell'ispezione; il nome e la firma dell'ispettore; una dichiarazione secondo la quale il Verbale di Ispezione non può essere riprodotto parzialmente, se non a seguito di autorizzazione scritta da parte di DFSA; il dettaglio dei risultati delle singole verifiche eseguite nell'ambito delle ispezioni; descrizione dei metodi di ispezione utilizzati; elenco degli strumenti utilizzati per l'ispezione.
Si deve indicare sul verbale di verifica periodica/straordinaria, se l'impianto è risultato efficiente.
Il verbale, prima di essere trasmesso al cliente, viene revisionato dal Responsabile tecnico o suo Sostituto entro 7 giorni dalla ricezione dello stesso.
Il riesame può avere esito positivo (conferma integrale del documento); in tal caso

l'Amministrazione invierà il verbale revisionato al cliente ad un indirizzo e-mail concordato entro 20 giorni dalla data dell'avvenuta verifica.
Il Riesame può avere esito negativo, a seguito di errore formale (nel qual caso è richiesta revisione del documento) oppure sostanziale (nel qual caso è richiesta la conduzione di una nuova verifica in campo, a spese della DFSA).
In caso di **esito negativo della verifica** confermato dal riesame, copia del verbale sarà trasmessa dal tecnico a DFSA entro le 24 ore dalla verifica. Se a seguito del tempestivo riesame del responsabile tecnico o suo sostituto si conferma l'esito negativo della verifica, DFSA S.r.l. invia tempestivamente o **comunque entro e non oltre 7 giorni dall'avvenuta verifica** una comunicazione alla **Azienda Sanitaria Locale** di competenza e al cliente a mezzo raccomandata A/R o PEC.

5.3 USO DEL VERBALE

Il Cliente può utilizzare il verbale di verifica periodica/straordinaria per i soli scopi previsti dal contratto. Qualsiasi comportamento scorretto rilevato dall'organismo verrà trattato con tutti i provvedimenti del caso.

È possibile la riproduzione dei Verbali di verifica, purché riproducano integralmente l'originale e non inducano in errore circa i contenuti e le informazioni in esso contenuti.

6. RESPONSABILITÀ

6.1. RESPONSABILITÀ NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI DFSA SRL

Nello svolgimento dell'attività di valutazione della conformità DFSA S.r.l.:
- si impegna ad operare secondo i principi di imparzialità, integrità, indipendenza e trasparenza;
- garantisce in merito alla competenza e deontologia professionale del proprio personale coinvolto nell'attività di ispezione; a tal fine ha stipulato apposita assicurazione a copertura di eventuali danni derivanti dall'attività professionale del proprio personale;
- si impegna a comunicare tempestivamente al Richiedente qualsiasi modifica al presente Regolamento;
- garantisce adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- si impegna ad eseguire la verifica periodica e straordinaria dell'impianto in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- verifica che l'impianto del Richiedente sia in grado di gestire efficacemente le disposizioni prescritte dalla normativa applicabile, pur non assumendo alcuna responsabilità diretta in merito all'adeguatezza delle scelte tecniche a tal fine adottate dal Richiedente stesso, né all'accertamento della conformità ai requisiti di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti;
- non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall'attività del Richiedente o dai suoi prodotti, processi o servizi.

6.2. *OBBLIGHI DEL CLIENTE*

Il Cliente si impegna a:

- non formulare analoga domanda d'ispezione per le stesse tipologie di prodotti ad altro Organismo abilitato;

- accettare, senza costi aggiuntivi a carico del cliente, l'eventuale presenza di ispettori

dell'organismo di accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da DFSA, e accogliere altresì, ispettori DFSA in affiancamento/addestramento e ispettori DFSA in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);

• fornire tutte le informazioni e i documenti che DFSA potrà richiedere ai fini dello svolgimento efficace della verifica;

• rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del logo di "DFSA".

• rispettare il divieto assoluto di riproduzione e/o utilizzo su qualsiasi tipologia di documento del marchio "Accredia".

• garantire al personale DFSA (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;

• consentire agli ispettori DFSA l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica;

6.3. *REGISTRI*

DFSA S.r.l. invia annualmente il registro delle verifiche effettuate tramite pec al Ministero dello Sviluppo Economico.
Verrà resa disponibile al Ministero (MIMIT) un'area riservata sul sito web www.dfsa.it, in cui verranno caricate con frequenza annuale le informazioni previste dall'art. 5 del decreto di abilitazione.

7. RISERVATEZZA

Gli atti (documentazione, lettere, comunicazioni) relativi alle attività svolte da DFSA S.r.l. sono considerati riservati; l'accesso ad essi è regolamentato da apposita procedura interna.
Il personale operante per DFSA S.r.l. che nel corso dell'espletamento delle proprie funzioni vengono a conoscenza dei contenuti di tali atti, è tenuto al segreto professionale.
In caso di richiesta, DFSA S.r.l. è tenuta a consentire alle Autorità competenti l'accesso e la consultazione degli atti. Nel caso in cui informazioni relative al richiedente debbano essere divulgate per obblighi di legge, DFSA S.r.l. ne darà avviso al richiedente stesso, a meno che non sia proibito dalla legge. DFSA S.r.l. opera comunque in piena conformità alle prescrizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (trattamento dei dati personali) e smi e Regolamento Europeo 697/2016 in vigore dal 25 maggio 2018.

8. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

I requisiti di Ispezione possono subire una variazione quando si verificano:
- modifiche e/o aggiornamenti delle norme di riferimento;
- modifiche da parte delle Autorità competenti dei decreti/direttive di riferimento.

DFSA S.r.l. in questo caso provvede a modificare tempestivamente il proprio regolamento secondo le nuove disposizioni, a pubblicarlo sul suo sito web e **a comunicare ai clienti la pubblicazione del nuovo documento.**
I clienti che non intendessero accettare le modifiche al Regolamento hanno la possibilità di presentare eventuali ricorsi così come definito nel presente Regolamento.

9. RINUNCIA, SOSPENSIONE, REVOCA DELL'ACCREDITAMENTO O MANCATA CONFERMA DELL'ABILITAZIONE

Nel caso di rinuncia, sospensione, revoca dell'accreditamento o dell'abilitazione del Ministero DFSA avrà cura avvertire i clienti. Le verifiche avranno luogo solo dopo aver ripristinato lo stato di accreditamento e abilitazione ministeriale.

10. RECLAMI

I reclami provenienti da qualunque soggetto avente titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti da DFSA S.r.l. e, in generale, sull'operato del medesimo vengono inoltrati, in qualsiasi forma a qualunque unità operativa di DFSA S.r.l., che provvede a comunicarlo al Responsabile Qualità e provvede a registrarlo, a comunicare al Committente entro 5 giorni dal suo ricevimento di averlo preso in carico, analizzare la situazione di insoddisfazione descritta e dare una riposta allo scrivente entro 20 giorni dal ricevimento.

Il Responsabile Qualità procederà ad incaricare una persona che non sia intervenuta nell'attività oggetto del reclamo e che procederà alla valutazione dello stesso, esaminando tutte le informazioni disponibili circa l'oggetto del reclamo stesso (verbali, dichiarazioni, etc.) e, quando lo ritiene fondato e sia possibile intervenire concorda con il Responsabile Qualità una proposta

per risolvere il problema.

Per ogni singolo reclamo del cliente viene inoltre aperta una adeguata azione correttiva. Se il reclamante effettua una comunicazione che non comporta necessariamente l'apertura di una specifica azione correttiva, il Responsabile Qualità predisporrà una comunicazione di risposta con le giuste spiegazioni, da inviare al reclamante entro 20 giorni dal ricevimento.

Quando possibile, DFSA S.r.l. fornisce, a chi ha presentato il reclamo, rapporti riguardanti lo stato di avanzamento ed i risultati.
DFSA S.r.l. stabilirà con il committente e con chi ha presentato il reclamo, se, ed in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione possono essere resi pubblici.

11. RICORSI

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da DFSA S.r.l. nell'ambito delle attività di verifica ispettiva. Il contenzioso deriva dalla eventuale non accettazione da parte del committente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi.
Il ricorso, firmato dal richiedente, va indirizzato al Presidente del Consiglio di Amministrazione di DFSA S.r.l. entro 15 giorni dal formale ricevimento da parte dell'Organizzazione della decisione di DFSA S.r.l..
DFSA S.r.l. comunica in forma scritta il ricevimento del ricorso entro 10 gg dal ricevimento del medesimo.

L'amministratore unico di DFSA S.r.l. procederà ad incaricare una persona esperta che non sia intervenuta nel processo di ispezione del committente (ad esempio un ispettore qualificato da DFSA S.r.l. che non sia mai intervenuto nel processo di ispezione del committente) e che procederà all'accertamento in merito.

L'incaricato dell'accertamento del ricorso informerà l'amministratore unico il quale provvederà a trasmettere una risposta scritta, a mezzo lettera raccomandata, all'organizzazione entro 45 giorni dal ricevimento circa l'esito dell'accertamento e le relative decisioni.

Le spese relative alle attività derivanti dal ricorso son a carico della parte soccombente.

L'eventuale contenzioso che dovesse insorgere viene riportato al giudizio di una terna arbitrale; due arbitri vengono scelti dalle due parti tra esperti del settore mentre il terzo viene scelto dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Tribunale di Roma.

12. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che non venga risolta con le procedure summenzionate è competente il Tribunale di Roma.